



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2529 di data 23 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "TARLENTA" ubicata nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori di prolungamento dell'impianto di innevamento programmato nella parte terminale della pista.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 13 luglio 2018, con la quale la società Pejo Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di prolungamento dell'impianto di innevamento programmato nella parte terminale della pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "TARLENTA", ubicata nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Paolo Moreschini datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di linea di innevamento programmato di circa 214 ml con posizionamento di n. 3 pozzetti per il collegamento di nuovi generatori di neve (cannoni mobili e/o aste) da realizzarsi sul bordo pista. Il collegamento della nuova linea di innevamento intercetterà quella esistente prima dell'entrata nel locale compressore; dal pozzetto terminale sarà realizzato uno scarico per lo svuotamento della condotta da immettere nell'adiacente Rio Vioz. A fine lavori tutte le superfici verranno livellate e rinverdate con sementi idonee.

Visto il nulla osta, con prescrizioni, rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, trasmesso al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 19 luglio 2018, prot. n. S175/U466/2018/423759/17.11.1/57C3/AC, considerata la compatibilità degli interventi in progetto rispetto alle Norme del Piano di Parco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Pejo Funivie S.p.A., con sede in Peio, Piazzale Telecabina, 1, all'esecuzione di lavori di potenziamento dell'impianto di innevamento programmato nella parte terminale della pista da sci da discesa n. 7/4/3 denominata "TARLENTA", ubicata nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, di seguito indicate:
  - i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
  - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione dall'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino;
  - il materiale di risulta non impiegato nei ripristini dovrà essere trasportato in discarica autorizzata evitando di ricollocarlo sul posto;

- a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdate con l'uso di sementi autoctone.
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" per interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m. dai corsi d'acqua;
  4. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci la documentazione richiesta con la circolare numero 4/2015 del 19 maggio 2015, per quanto attiene l'attraversamento della linea funiviaria C039g "Pejo Fonti - Tarlenta " con la condotta idrica in pressione della linea di innevamento programmato a servizio della pista oggetto della presente autorizzazione;
  5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza; mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata copia del provvedimento;
  9. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN /SD/lc